

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Rosa Anna Capozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: mutuo, vertente

TRA

MUTUATARIO

-attore-

E

BANCA

-convenuta-

dandone pubblica lettura all'udienza del 10 maggio 2018.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. **MUTUATARIO** ha convenuto in giudizio **BANCA** al fine di sentirne dichiarare la condanna alla restituzione della somma di € 15.856,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indebito percepito in esecuzione del contratto di mutuo stipulato in data 25/03/1997, divenuto usuraio dopo l'entrata in vigore della legge 109/96.

La Banca convenuta, costituitasi, ha contestato nel merito la domanda sulla base degli argomenti dell'irretroattività della legge 108/96, dell'irrelevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo dell'usura e della prescrizione del diritto, essendosi il rapporto estinto in data 31/03/2007.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile e subentrato l'odierno giudicante solo a seguito del deposito della relazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

2. Il CTU ha accertato il superamento del "tasso soglia" fissato ai sensi dell'art. 2 della l. 108/1996 solo a decorrere dal primo trimestre del 1999 (rata n. 8) e sino all'estinzione del rapporto.

Il contratto di mutuo ipotecario, oggetto di causa, è stato stipulato il 25/03/1997, ossia in data anteriore all'entrata effettiva in vigore della legge 108/96, avvenuta in data 2/4/1997, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.m. del 22 marzo 1997, contenente la prima rilevazione dei tassi medi, ex art. 2 della legge.

Sul punto risulta dirimente l'insegnamento dato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine alla questione dell'applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996, ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e consiste, più precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, n. 958 del 10 maggio 2018

Tale questione è stata risolta nel senso di negare la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla legge n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29 (Cass., SS.UU., 19/10/2017, n. 24675).

Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari.

Ad ogni modo, è stata ulteriormente esclusa l'illiceità della condotta dell'istituto bancario di pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, sulla base dell'argomento secondo cui «la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'«esecuzione del contratto» stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto».

In conclusione, la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla Banca a titolo di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto va rigettata.

3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, tenendo conto della natura semplificata della fase decisionale.

Le spese per la redazione dell'elaborato peritale vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna **MUTUATARIO** al pagamento in favore della **BANCA**, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in € 11.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone le spese occorse per la redazione dell'elaborato peritale definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Nola, 10 maggio 2018.

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Anna Capozzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*